

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 14/1987)(1)

1. Alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 3 le parole <<i>Comitati provinciali della caccia competenti per territorio accertino>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione accerti>>;

b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole <<dell'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)>>.

Note:

1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.